



# MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA N.12/2011

Si informa che con la **Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18**, legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028, la Regione Friuli Venezia Giulia ha apportato modifiche alla previgente legge regionale n.12/2011 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Le modifiche sono previste all'art. 7 comma 3 ed impattano:

- Sulle tempistiche di redazione del certificato necroscopico. Art. 7 2bis: viene disposto che, in caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige entro sei ore dal decesso il certificato necroscopico;
- Sulle tempistiche di svolgimento del trasporto. Art. 10: viene disposto che entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria. L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è

riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

- Sulle modalità di espressione delle volontà per la dispersione delle ceneri. Art. 42 comma 4: la volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai figli conviventi o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

**PER VISIONARE IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2011  
MODIFICATA, CLICCARE SUL LINK SOTTOSTANTE**

[FVG LR 12 DEL-21-OTT-2011-SU-BUR-43 2011 modificata-da-lr22 2017-e-legge-regionale-18\\_2025.pdf](#)